

Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilità dei prodotti alimentari.

Il Regolamento CE 178/2002 norma primaria ed originaria del famoso “pacchetto igiene “ che stabilisce i rinnovati principi di sicurezza alimentare validi per tutti i paesi aderenti alla Comunità europea, prevede l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena commerciale e quindi fino all'esercizio al dettaglio e, recepito a livello nazionale, prevede anche le relative sanzioni tramite il DL.vo 190/2006.

In tema di responsabilità il Regolamento CE n. 178/2002 testualmente prevede all'art.17:

“spetta agli operatori del settore alimentare (OSA) e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”.

Tale responsabilità si deve estrinsecare anche mediante un adeguato sistema di rintracciabilità, da attuarsi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, con obbligo per gli operatori di individuare i fornitori di alimenti, animali e mangimi (*Rintracciabilità a monte*) e le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (*rintracciabilità a valle*), con sistemi e procedure documentati.

Tuttavia l'obbligo delle procedure di rintracciabilità deve intendersi finalizzato alla gestione della rintracciabilità ai fini della gestione dell'allerta alimentare ed al ritiro dal commercio di prodotti alimentari e mangimi pericolosi, e non, specificamente, alla corretta commercializzazione dei prodotti alimentari stessi anche se ultimamente le due finalità tendono ad essere considerate sostanzialmente sovrapponibili.

Si noti che, nella pratica, all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la

stessa: soggetto che potrebbe essere un imprenditore agricolo, un altro commerciante al dettaglio, un commerciante all'ingrosso, un importatore, ecc.

Per tracciabilità si intende invece la possibilità di “rintracciare o seguire i singoli componenti o materie prime utilizzate all'interno di uno stabilimento alimentare in ogni momento dell'attività produttiva nel percorso di produzione dell'alimento stesso”. Quindi rintracciabilità e tracciabilità sono due cose diverse !

Ancora, il regolamento 178 non prescrive agli operatori l'adozione di specifici mezzi per garantire la rintracciabilità (esempio: archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, ecc).

La scelta degli strumenti di raccolta e custodia dei dati sono pertanto rimessi alle scelte organizzative dei soggetti obbligati (dell'O.S.A.).

Certamente però la conservazione dei documenti di ricevimento delle merci, le fatture e i documenti di spedizione delle stesse , risulta uno dei metodo più semplici ed efficaci per assolvere agli obblighi previsti dalla norma.

A prescindere dalle procedure utilizzate si deve essere in grado di fornire a richiesta delle autorità di controllo le informazioni essenziali in merito all' approvvigionamento di qualsiasi alimento posto in vendita e cioè :

- nominativo e recapito del fornitore
- natura del bene ricevuto (carne , acqua minerale, ecc)

inoltre, se si tratta di operatori all'ingrosso o di industrie alimentari, laboratori, ecc questi dovranno anche rendere disponibile

- la lista dei clienti acquirenti un determinato bene.

E' escluso , ovviamente, solo l'obbligo di segnalare il consumatore finale da parte del dettagliante ,anche perché il consumatore finale al quale la merce è venduta resta spesso sconosciuto al dettagliante stesso in quanto questi non e' tenuto a conoscerne indirizzo o recapito !

Dott Giovanni Pietro Pirola

- Il Verbale di contestazione risulta privo degli elementi essenziali che ne determinano la validità giuridica, in quanto la mancata tracciabilità viene riferita in presunta violazione al precetto della norma di cui all'art. 2 del D.L. vo 190/2006, che invece sanziona e prevede il processo di monitoraggio e delle procedure di rintracciabilità dei prodotto alimentari , ed infatti leggesi testualmente:

,

L'attività di ristorazione era ed è in possesso di piano di autocontrollo con relative procedure per la rintracciabilità dei prodotti alimentari e, di conseguenza, non si comprende in che modo non sia garantita la tracciabilità.

LA RINTRACCIABILITÀ

In tema di responsabilità il Regolamento CE n. 178/2002 recita all'art.17:

“spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”.

L'operatore del settore alimentare è definito come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo” .

Tale responsabilità si deve estrinsecare anche mediante un adeguato sistema di **rintracciabilità**, da attuarsi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, con obbligo per gli operatori di individuare i fornitori di alimenti, animali e mangimi (*Rintracciabilità a monte*) e le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (*rintracciabilità a valle*), con sistemi e procedure documentati.

Si noti che, nella pratica, all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere un imprenditore agricolo, un altro commerciante al dettaglio, un commerciante all'ingrosso, un importatore, ecc.

Per tracciabilità si intende invece la possibilità di “rintracciare o seguire i singoli componenti o materie prime utilizzate all'interno di uno stabilimento alimentare in ogni momento dell'attività produttiva nel percorso di produzione dell'alimento stesso”.

Ancora, il regolamento non prescrive agli operatori l'adozione di specifici mezzi per garantire la rintracciabilità (esempio: archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, ecc).

La scelta degli strumenti di raccolta e custodia dei dati sono pertanto rimessi alle scelte organizzative dei soggetti obbligati.

Certamente però la conservazione dei documenti di ricevimento delle merci, le fatture e i documenti di spedizione delle stesse , risulta uno dei metodo più semplici ed efficaci per assolvere agli obblighi previsti dalla norma.

A prescindere dalle procedure utilizzate si deve essere in grado di fornire a richiesta delle autorità di controllo e sanitarie le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti e cioè :

- nominativo e recapito del fornitore
- natura del bene ricevuto (carne , acqua minerale, ecc)

inoltre, se si tratta di operatori all'ingrosso o di industrie alimentari, laboratori, ecc questi dovranno anche rendere disponibile

- la lista dei clienti acquirenti un determinato bene.
E' escluso , ovviamente, solo l'obbligo di segnalare il consumatore finale.

•

E' altresì compito dell'impresa procedere al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi o sospettati di esserlo e al richiamo, con opportuna informazione, di tali alimenti eventualmente già forniti ai consumatori, con informazione delle autorità competenti (autorità sanitaria -ASL) sugli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale.

Gli organi di controllo applicano sanzioni proporzionate e dissuasive poste in essere dagli Stati Membri. Con il Decreto legislativo 5 aprile 2006 n-190 sono state fissate le sanzioni previste per la violazione del Regolamento 178/2002 pocanzi citato.

Data l'importanza dell'argomento "tracciabilità degli alimenti" si riporta di seguito un quadro sinottico delle norme di cui al Reg CE 178/2002 e delle relative sanzioni previste dal D,Lvo 190/2006:

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178

REGOLAMENTO 178/2002	DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.190
<p>Articolo 18 Rintracciabilità</p> <p>1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p> <p>2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime,</p>	<p>Art. 2. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità'</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato (d'ora in poi : s. f. c. r), gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da <u>settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.</u></p>

<p>un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.</p> <p>3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.</p> <p>4. <u>Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità</u>, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.</p> <p>5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.</p>	
<p>Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare</p> <p>1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.</p>	<p>Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato</p> <p>1. : s. f. c. r. gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non piu' nella loro disponibilita', non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da tremila euro a diciottomilaeuro.</p> <p>2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorita' competente, sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.</p> <p>3. : s.f. c. r , gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorita' competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.</p> <p>Art. 4. Violazione degli obblighi nei confronti</p>

	<p>dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002</p> <p>1. : s.f. c. r , gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da <u>duemila euro a dodicimila euro.</u></p> <p>Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrita' dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002</p> <p>1. : s.f. c. r. , gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrita' dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una s. a. pecuniaria da <u>cinquecento euro a tremila euro.</u></p> <p>2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.</p>
<p><i>REITERAZIONE</i></p>	
<p>(ripetizione dell'illecito)</p>	<p>Art. 7. Disposizioni finali</p> <p>1. Nel caso di <u>reiterazione delle violazioni</u> previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla s. a. pecuniaria, la <u>sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita'</u> che ha dato causa all'illecito per un <u>periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.</u></p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. ..OMISSIS....</p> <p>4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.</p> <p>ART 20 (relativo ai Mangimi)</p>

	omissis...
--	------------

Casi particolari

Tuttavia in una macelleria o in un reparto macelleria della G.D. la contestazione relativa alle mancate informazioni sulla carni di manzo, e pesce devono essere ascritte a norme speciali e di settore che sono rappresentate rispettivamente dal DM 30 Agosto 2000 e successivi per la tracciabilità delle carni bovine ed il Decreto MIPAF 27 Marzo 2002 per la tracciabilità dei prodotti ittici .